

AGEVOLAZIONI

Incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Il tema dei consumi energetici è di stretta attualità nel nostro Paese e tocca sia le imprese che i privati cittadini; la strada obbligata per tutti gli operatori coinvolti è la **transizione verso fonti di energia rinnovabili**.

Per **incentivare gli investimenti privati** sono stati introdotti da tempo diversi strumenti quali, ad esempio, le **detrazioni fiscali** (ai fini Irpef ed Ires) per gli **interventi di riqualificazione energetica degli edifici**, nelle **misure del 65 e 50 per cento**.

Per gli interventi sulle **parti comuni degli edifici condominiali** e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono riconosciute **detrazioni più elevate**, quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una **detrazione del 70 o del 75 per cento** da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali sono previste **detrazioni ancora maggiori** quando sono realizzati **congiuntamente alla riduzione del rischio sismico** in edifici appartenenti alle **zone sismiche 1, 2 o 3**. In queste ipotesi, è possibile usufruire di una **detrazione dell'80 per cento**, se i lavori determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore e **dell'85 per cento**, se il rischio sismico si riduce di almeno 2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.

L'[articolo 1, comma 812, L. 234/2021](#) introduce un **nuovo incentivo**, sotto forma di **credito d'imposta**, destinato alle **persone fisiche** che, **dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, sostengono spese documentate relative all'**installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili**, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'[articolo 25-bis D.L. 91/2014](#),

convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014.

Con il [decreto 06.05.2022](#), pubblicato nella **G.U. n.140 del 17.06.2022** sono **state definite le modalità attuative** della nuova misura incentivante.

Il credito d'imposta in argomento spetta entro il limite complessivo di spesa pari a **3 milioni di euro per l'anno 2022**. Ai fini del riconoscimento del credito, gli interessati dovranno **trasmettere, in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate**, formulata **secondo lo schema approvato con un provvedimento di prossima attuazione** (da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo).

Nell'istanza i soggetti richiedenti dovranno esporre **l'importo della spesa agevolabile** sostenuta con riferimento all'anno 2022 per l'installazione dei sistemi di accumulo.

L'Agenzia delle entrate, sulla base del **rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili** indicate nelle istanze sopra richiamate, dovrà determinare la **percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta**. Tale percentuale verrà comunicata con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta:

- **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale** aventi ad oggetto le medesime spese;
- è utilizzabile nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili**, in **diminuzione delle imposte dovute**. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in **tutto o in parte non spettante**, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004](#).

L'incentivo **si affianca**, pertanto, alle **detrazioni fiscali già in essere**. Sul punto si ricorda che rientrano tra gli **interventi di ristrutturazione edilizia** (detrazione dall'Irpef) anche **alcuni interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici**, con particolare riguardo all'**installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia**.

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, **l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica**, in quanto basato sull'impiego della fonte solare, ossia sull'impiego di fonti rinnovabili di energia ([risoluzione 22/E/2013](#)).

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia **installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione** (cioè per usi domestici, di illuminazione,

alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto **direttamente al servizio dell'abitazione**. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo **idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici** in applicazione della normativa vigente in materia.